UTILIZZAZIONE IN CONTO RESIDUI DI FONDI STANZIATI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 1

Rinnovi contrattuali

Le somme iscritte al capitolo 6868 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, unitamente a quelle assegnate sui capitoli relativi alle competenze accessorie in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 29 febbraio 1996, non più in vigore dal 30 aprile 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/utilizzazione-in-conto-residui-di-fondi-stanziati-per-interventi-in/art-1-rinnovi-contrattuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it